MAFIE NIGERIANE in Piemonte

LIBERA
ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

MAFIE NIGERIANE
in Piemonte

a cura dell'Osservatorio Regionale di Libera Piemonte

pubblicato: ottobre 2019

INDICE

PERCHÉ APPROFONDIRE LE MAFIE NIGERIANE 6

L'IMMIGRAZIONE NIGERIANA IN PIEMONTE 8

IL CULTISMO E LE ORIGINI DELLE MAFIE NIGERIANE 10

CASA MADRE: NATIONAL BODY 12

CARATTERISTICHE GENERALI E ORGANIZZAZIONE 13

GLI EIYE 15

I MAPHITE 17

I CAPI DI IMPUTAZIONE 20

INDAGINI 2006 22

INDAGINI 2012 24

PERCHÉ È MAFIA? 26

ANALOGIE CON LE MAFIE ITALIANE 29

CONCLUSIONI 30

PERCHÉ APPROFONDIRE LE MAFIE NIGERIANE

La scelta di lavorare sulle **mafie nigeriane** è stata dettata da fatti recenti di attualità (arresti di presunti affiliati che hanno riguardato anche il Piemonte), ma anche dalla volontà di approfondire un tema complesso, provando a rifuggire da **semplificazioni**, **luoghi comuni**, **visioni** sbagliate che collegano il tema della **criminalità organizzata straniera** a quello dell'**immigrazione** con troppa disinvoltura e facile strumentalizzazione.

Il lavoro ha preso spunto - e si è sviluppato - su carte della magistratura. Indagini e operazioni condotte a Torino, nel 2005 e nel 2012, su gruppi criminali operanti in città, in collegamento con altri centri italiani, accusati di operare sul territorio come una vera e propria mafia.

Abbiamo scelto di non indicare i nomi dei soggetti colpiti da queste indagine, ma di **analizzare il fenomeno** partendo da episodi, fatti criminali e dinamiche contenute nei **documenti giudiziari** analizzati.

Accuse che per molti soggetti coinvolti hanno retto nelle aule di tribunale, confermando l'associazione criminale di stampo mafioso, sanzionata nel nostro ordinamento dall'articolo 416/bis del Codice Penale.

Quello delle mafie straniere, in particolare quelle nigeriane, ha scatenato un **forte dibattito**, anche nei livelli più alti della politica, che va analizzato con attenzione e nei suoi tanti risvolti.

A questo proposito abbiamo scelto di inserire un capitolo introduttivo, per contestualizzare il fenomeno migratorio dalla Nigeria alla nostra regione.

L'IMMIGRAZIONE NIGERIANA IN PIEMONTE

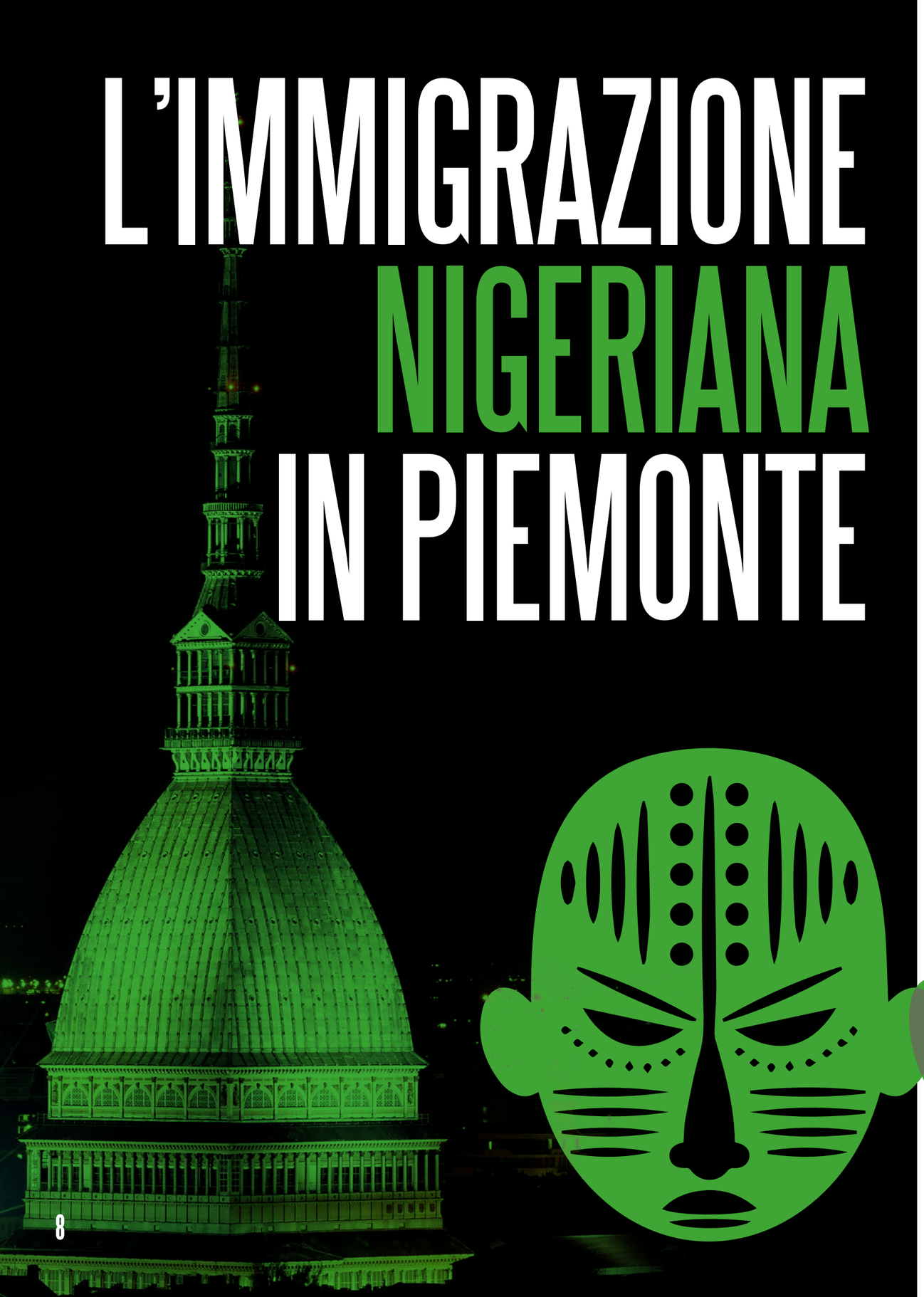

La Nigeria con i suoi 36 stati è una Repubblica Federale dell'Africa occidentale ed è il paese più popoloso del continente, nonché il settimo del mondo con circa 190 milioni di abitanti. **Una persona su sei in Africa abita in Nigeria**. È un paese giovanissimo ed in forte crescita demografica: l'età media della popolazione è di 18 anni, il 40% della popolazione ne ha meno di 14 e, con un tasso di crescita del 2,6% annuo, dovrebbe raggiungere entro il 2050 i 250 milioni di abitanti, poco meno della metà degli abitanti del continente europeo.

Nel 2017 circa 1,3 milioni di nigeriani hanno lasciato il Paese, ed è da qui che proviene la maggior parte dei migranti che sbarcano sulle coste italiane: 36 mila persone nel 2016, 18 mila nel 2017. Attualmente l'**Italia** rappresenta **una delle principali mete europee** delle migrazioni provenienti da questo Stato della zona centrafricana, seconda solo alla Gran Bretagna.

Le ragioni dell'immigrazione verso il continente europeo si possono riassumere in questi termini:

- Alto livello di violenza politica, in particolare prima e dopo i periodi elettorali;
- Banditismo diffuso (rapine a mano armata lungo le arterie stradali principali del Paese, falsi posti di blocco, pratica diffusa del rapimento);
- Violenza organizzata fra gruppi di studenti (college cults);
- Organizzazioni criminali impegnate nel traffico di organi, nello human smuggling and trafficking, nel traffico di droga e di armi;
- Nascita di gruppi armati di sicurezza privata su scala regionale o etnica (vigilantes) che finiscono spesso per agire al di là del controllo di coloro che li hanno creati e finanziati, si pensi a Boko Haram;
- Corruzione e clientelismo estremamente diffusi nella politica, nell'amministrazione pubblica e anche nel settore privato, si pensi all'industria del petrolio.
- Persecuzione politica;
- Minaccia legata alla pratica di rituali tradizionali (voodoo);
- Persecuzione dovuta all'omosessualità;
- Abusi legati all'applicazione della Sharia;
- Paura di ritorsioni dovute alla partecipazione a ribellioni locali (motivate a livello politico, etnico o religioso);
- Persecuzione da parte di milizie private (vigilantes).

Secondo i dati Istat, i nigeriani residenti in **Piemonte** sono circa **11.800**, oltre il **55%** dei quali **risiede a Torino**.Con oltre 6.500 residenti, i numeri confermano quanto sia forte la presenza della comunità nigeriana a Torino rispetto alle altre province.

Le operazioni della magistratura e delle forze dell'ordine nei confronti delle **mafie nigeriane** hanno riguardato, negli ultimi 15 anni, **circa 100 persone**

IL CULTISMO E LE ORIGINI DELLE MAFIE NIGERIANE

La criminalità nigeriana affonda le sue origini all'interno del **mondo universitario** della Nigeria e, in particolare, nel **cultismo** e nelle **confraternite**. I culti segreti nascono negli anni '50 con finalità politiche e culturali, con lo scopo di creare una nuova classe dirigente, la quale rigetta non solo il colonialismo e l'elitarismo ma anche il tribalismo.

La prima confraternita nasce nell'università di Ibadan, con il nome di **Pyrates**. Questo gruppo può vantare, tra i fondatori, anche **Wole Soyinka**, **premio Nobel** per la letteratura e una delle persone più rilevanti della cultura africana.
Alla fine degli anni '60, in concomitanza con la guerra civile, alcuni dissidi interni portarono all'allontanamento di alcuni membri, i quali si organizzarono in nuove congregazioni portandole anche al di fuori del mondo universitario.

L'aumento del loro numero è conseguenza anche del fatto che i membri non riuscivano ad essere all'altezza degli alti standard accademici ed intellettuali stabiliti dalla confraternita originaria, dando origine a scontri e tensioni tra i vari gruppi.
Negli anni '90, a causa dell'aumento della violenza tra le varie comunità e per le pratiche Vodoo di alcune di queste, le università cominciarono ad allontanare studenti, portando così le attività di questi gruppi al di fuori dei campus universitari.
Tuttavia le politiche attuate dal governo e i servizi di sicurezza dei campus non furono in grado di contrastare il ritorno dei culti nelle università, arrivando alla situazione in cui i gruppi cult cercavano di dimostrare la loro supremazia con violenza per il

> “Una stima del 2002, attesta che nella decade precedente, 250 persone siano state uccise in omicidi commessi nei campus nella decade precedente.”

controllo del territorio, sia all'interno che all'esterno dei campus.
Alla fine degli anni '90 cominciarono a formarsi anche le prima confraternite femminili, a supporto di quelle maschili, dedite anche alla prostituzione.
Ogni anno, durante le prime settimane dell'anno accademico, i cult iniziavano il periodo di **reclutamento** attraverso cerimonie di **iniziazione** a base di **pesanti percosse**, per testare la resistenza dei nuovi membri, e atti dimostrativi di violenza.
Una stima del 2002, attesta che nella decade precedente, 250 persone siano state uccise in omicidi commessi nei campus nella decade precedente. Stima in netto aumento nella decade successiva.
Attualmente, nonostante in Nigeria siano vietate attività di cultismo, la maggior parte delle confraternite sono coinvolte in attività criminali redditizie, che vanno dalla **rapina** a mano armata al **sequestro di persona**.

CASA MADRE: NATIONAL BODY

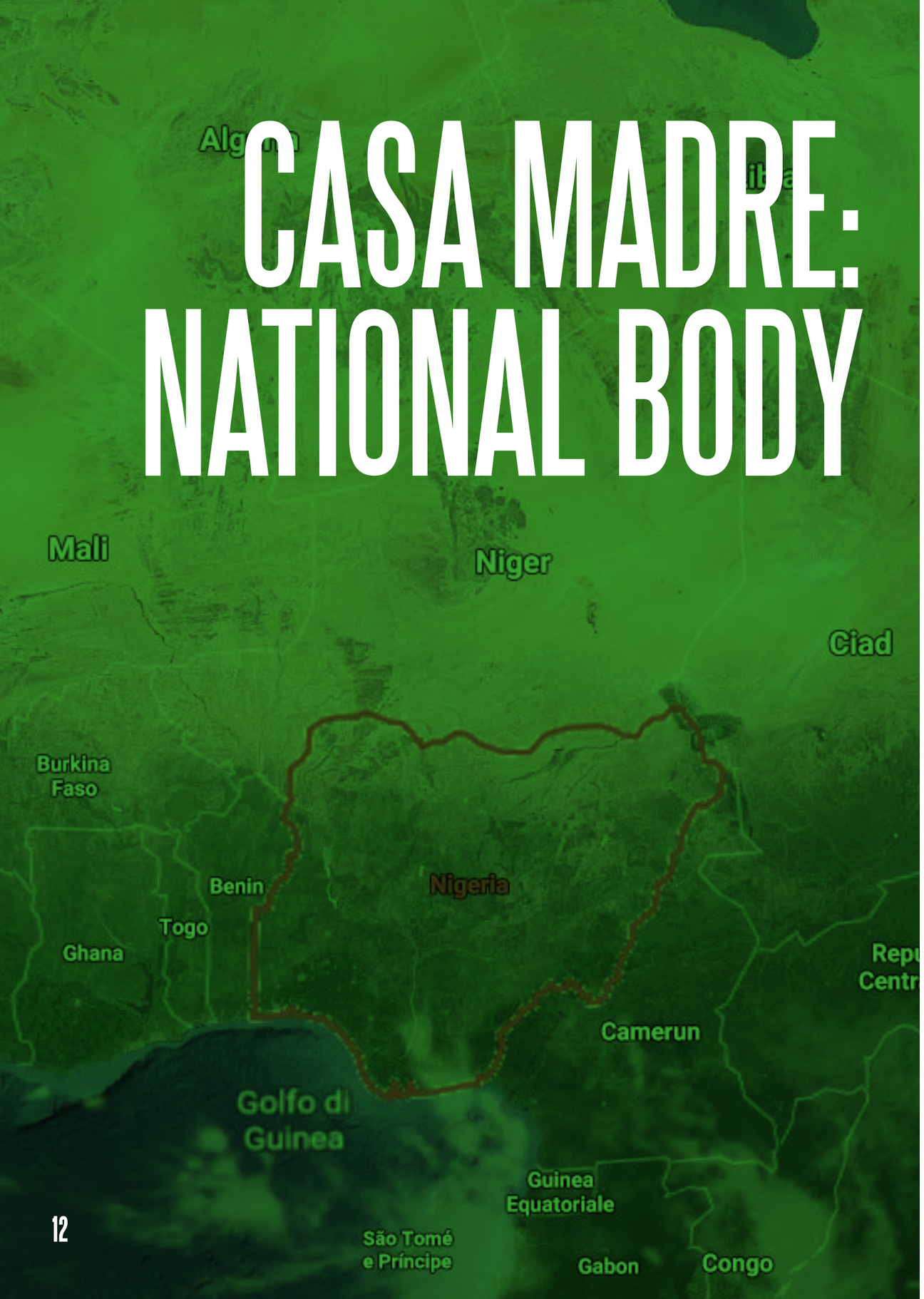

Esiste una struttura di vertice che prende il nome di **"National Body"**, come fosse una **"la cupola"** delle nostre mafie. Un'assemblea dell'organizzazione in Nigeria che supervisiona e dà direttive ai gruppi europei, ma solo in casi particolarmente rilevanti. Per la gestione ordinaria, invece, ciascun gruppo territoriale ha autonomia e il **singolo Ebaka (capo)** detiene il potere disciplinare e sanzionatorio.

L'intervento della casa madre non contempla il finanziamento dei gruppi attivi all'estero, salvo che ci siano singoli membri in difficoltà o si verifichino problemi particolarmente rilevanti.

In una delle indagini torinesi emerge che il National Body aveva ricevuto informazioni su un aumento di violenza da parte di nuovi affiliati. Dopo aver contattato il capo territoriale per chiedergli conto delle selezioni poco accurate dei nuovi membri e dello scarso controllo esercitato sui suoi uomini, gli è stato offerto esplicito appoggio proponendo di inviare strumenti a supporto, anche finanziari.

CARATTERISTICHE GENERALI E ORGANIZZAZIONE

Da quanto emerge dalle indagini, la mafia nigeriana, strutturate in **"cult"**, ha una organizzazione di carattere gerarchico costituita da capi internazionali, nazionali e, infine, locali. Le singole sezioni, denominate **"nest"** (nidi) sembrano godere di una certa autonomia della gestione delle attività illecite sui territori di pertinenza; tuttavia, si evidenzia un costante contatto con le cellule "madri" in Nigeria, funzionale al perseguimento di politiche criminali condivise a scala internazionale.

I nest costituiscono l'articolazione territoriale minima che può insediarsi su un determinato territorio.

> **"È infatti emerso dalle intercettazioni e dalle testimonianze che è usuale l'ingresso forzato di connazionali, che vengono costretti mediante minacce e violenza fisica ad unirsi alle confraternite."**

La struttura gerarchica di ogni singolo nest prevede le seguenti figure:

- **Ebaka:** è il capo del nest ed ha il compito di gestire gli incontri, le riunioni del singolo gruppo nonché le nuove affiliazioni. Viene nominato da un gruppo ristretto di affiliati denominato "Italian World Body" e ha la disponibilità diretta di un gruppo di affiliati.
- **Istriciit:** è il vice capo;
- **F.C. Flight Coordinator:** quasi una sorta di curatore delle pubbliche relazioni del nest in quanto ha il compito di convocare le riunioni e mantenere vive le relazioni internazionali;
- **Eagle:** con il ruolo di messaggero;
- **Pecker:** con il compito di tesoriere;
- **Dove:** una sorta di segretario.

Seguono gli affiliati e i neo affiliati, chiamati schiavi.
Il compito di reclutare nuovi adepti è affidato al Prince Mafia.

Il reclutamento non avviene necessariamente su base volontaria.
Una peculiarità di queste organizzazioni criminali risiede proprio nelle modalità di **ingresso dei nuovi adepti**.
È infatti emerso dalle intercettazioni e dalle testimonianze che è usuale l'ingresso forzato di connazionali, che vengono costretti mediante minacce e violenza fisica ad unirsi alle confraternite. Gli adepti che aderiscono volontariamente invece devono procurarsi la raccomandazione di un membro dell'organizzazione.I nuovi adepti, volontari e non, devono formalizzare l'ingresso nell'organizzazione con **riti di iniziazione** che prevedono l'**uso della violenza** e, in particolare, danze accompagnate da frustate, allo scopo di far fuoriuscire l'anima del non affiliato.
Inoltre hanno l'obbligo di versare somme di denaro (variabili a seconda del gruppo), che vengono in parte inviate alla "casa madre" nigeriana e in parte utilizzate dal gruppo locale.
Dalle indagini emergono anche le figure del **World Fly Commandat** che, presumibilmente ha un ruolo apicale di rilievo internazionale, e l'**Ebaka World Engine**, ovvero un giudice chiamato a dirimere le controversie tra affiliati. Quest'ultimo, però, pare abbia anche un ruolo consultivo, offrendo agli affiliati consigli e raccomandazioni.
I giudici, in uno dei documenti giudiziari presi in analisi, sottolineano quanto queste organizzazioni siano ingabbiate in rigide strutture di appartenenza: "In entrambe le associazioni si accede a seguito di un rito di affiliazione cui possono partecipare solo alcuni appartenenti al sodalizio, rito che segue un rigido protocollo, in cui l'iniziando viene sottoposto ad atti di violenza che servono a testare la serietà della sua intenzione ad affiliarsi. L'organizzazione di entrambi i gruppi risulta caratterizzata da un rigido sistema di regole e, in caso di trasgressione, si applicano severe sanzioni, per lo più corporali, agli associati. Le associazioni dispongono di una cassa comune formata sulla base del denaro raccolto dagli affiliati ed hanno contatti con la casa madre in Nigeria e con altre diramazioni in altri paesi europei".

In Piemonte, finora, sono emersi due cult: gli **Eiye** e i **Maphite**

GLI EIYE

Da quanto emerge dalle indagini, anche il cult degli Eiye presenta una struttura organizzativa di carattere gerarchico costituita da capi internazionali, nazionali e, infine, locali. Le singole sezioni, denominate 'nest' (nidi) sembrano godere di una certa autonomia nella gestione delle attività illecite sui territori di pertinenza; tuttavia, si evidenzia un costante contatto con le cellule madri in Nigeria funzionale al perseguimento di politiche criminali condivise a scala internazionale.
Le intercettazioni riportate nell'inchiesta hanno permesso di individuare un **organismo di carattere sovranazionale** denominato **'Supreme Eiye Confraternity'** che "costituisce le sue articolazioni sul nostro territorio nazionale nelle sedi distaccate chiamate 'cruecian' o 'nidi'. Ogni nido ha una struttura verticistica con a capo un 'Ebaka', un suo Vice ed un gruppo di uomini subordinati a dette figure apicali facenti parte di quello che convenzionalmente è definito 'Exco' dagli stessi sodali. Ogni nido deve poi far riferimento alla casa madre ovvero alla Supreme Eiye Confraternity."

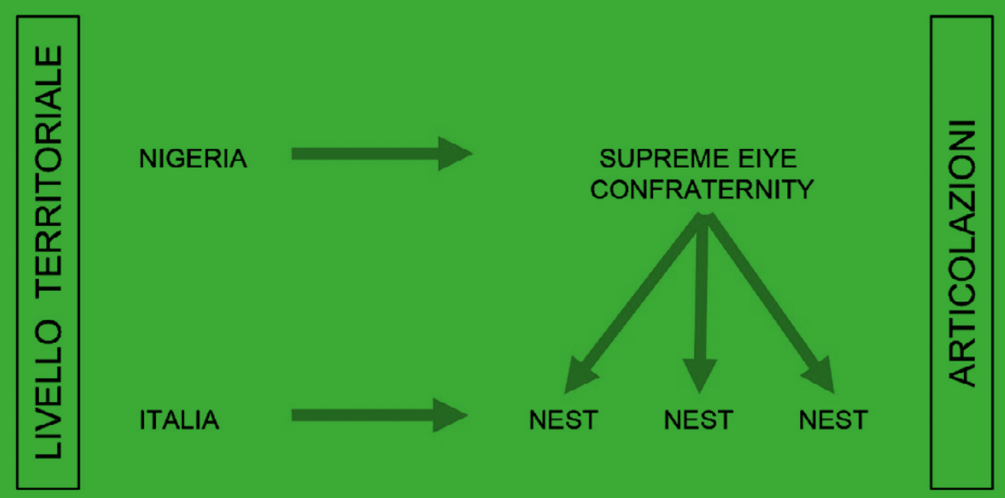

Nel linguaggio gergale degli Eiye, si riscontrano i termini 'chiesa' e 'PG' per indicare le riunioni indette dall'organizzazione. Per il cult degli Eiye, grazie alle indagini, si è potuta ricostruire la gerarchia di ruoli e poteri presenti non solo all'interno di ogni singolo 'nest' ma anche ai livelli superiori nazionali e internazionali.

- l'**Ebaka mondiale**;
- la figura apicale di **'DPO'**, ovvero di commissario degli Eiye;
- il **World Fly Commandat** che, presumibilmente ha un ruolo apicale di rilievo internazionale;
- l'**Ebaka World Engine**, ovvero un giudice chiamato a dirimere le controversie tra affiliati, il quale pare abbia anche un ruolo consultivo, offrendo agli affiliati consigli e raccomandazioni;

Entrando invece nel dettaglio dell'organizzazione del singolo nest le carte in nostro possesso ci permettono di constatare che:
"La struttura organizzativa degli Eiye comprende il ruolo di 'Ebaka' (ruolo di rango superiore), che viene e affidato ad una pluralità di soggetti (circa venti) [...]. Gli Ebaka hanno il potere di prendere decisioni nell'ambito dell'organizzazione, di ridefinire i canoni della spartizione del territorio, di nominare gli adepti a ruoli superiori e di ordinare le spedizioni punitive (anche armate) per dirimere ogni controversia sorta all'interno del sodalizio criminoso o con appartenenti a cult avversi. Gli affiliati alla compagine mafiosa degli Eiye vengono anche definiti 'omo boy".
Le diverse figure che operano all'interno del nest sono riportate nello schema sottostante:

NEST

EBAKA	Capo del nido
OGOGO	Vice Ebaka
EXCO-EXECUTIVE	Appartenenti al sodalizio con compiti operativi
FLYING CRYER	Annunciatore volante (ossia annunciatore in carica)
COLOMBA	Annunciatore volante (ossia annunciatore in carica)
CANARINO	annunciatore del gruppo, col compito di passare agli altri associati le informazioni relative agli incontri, alle riunioni e, più in generale, alla vita del gruppo
STRUZZO	
ANZIANO	annunciatore del gruppo, col compito di passare agli altri associati le informazioni relative agli incontri, alle riunioni e, più in generale, alla vita del gruppo

I MAPHITE

La struttura organizzativa del cult dei **Maphite**, sia a livello nazionale che locale è costituita da una struttura gerarchica e piramidale.
Al gradino più basso della piramide, trovano posto le singole articolazioni territoriali, definite **"forum"** che fanno riferimento a territori che possono coincidere con città o regioni.
Si legge nelle carte processuali che: "I 'forum' rappresentano singole strutture delinquenziali, facenti parte della stessa organizzazione criminale, attive ed operative in specifiche aree del territorio nazionale. Ogni 'forum' ha una struttura verticistica con a capo un Don o un Coordinatore".

I singoli forum, dunque, sono strettamente dipendenti con il vertice organizzativo della struttura, ossia la **Casa Madre**, stanziata in Nigeria.
In Europa sembra esistere una struttura intermedia, la cosiddetta **"famiglia vaticana"**, che funge da mediatore nei rapporti tra i forum italiani, quelli stranieri e con la casa madre nigeriana.
Nelle maglie dell'inchiesta si trova la spiegazione della funzione della "famiglia vaticana": "indica una struttura di coordinamento e controllo delle diverse articolazioni territoriali presenti in Italia ed in altri paesi europei. La 'famiglia vaticana' nasce in Italia per sanare le divergenze all'interno delle sedi distaccate chiamate 'forum'.
Questa struttura cuscinetto, oltre a coordinare i cult operativi sul territorio di competenza, si relaziona direttamente con la casa madre in Nigeria, a dimostrazione di un unico disegno criminale di vasta scala che coinvolge tutti i cult.

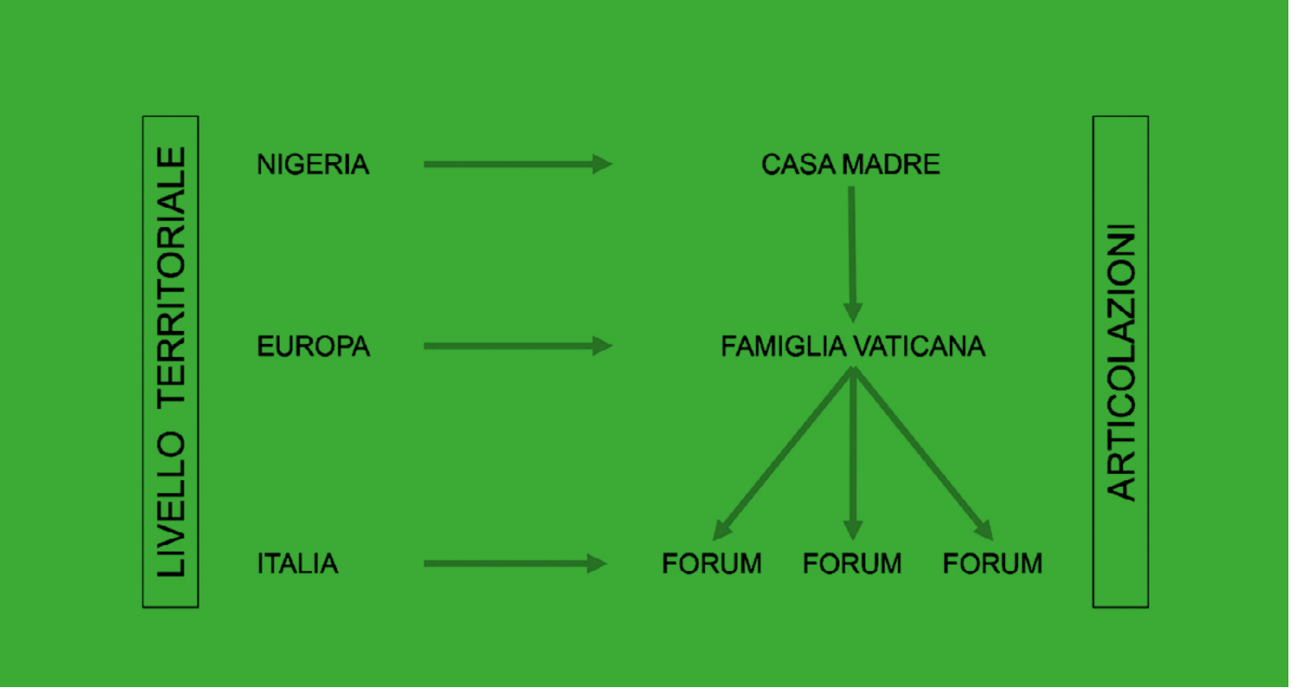

Nel linguaggio gergale del cult, le riunioni dei forum (che possono essere indette sia a livello nazionale che a livello locale) sono chiamate 'PG' o 'Chiesa'.
In linea generale, col termine 'Gogo' si indica l'organizzazione criminale dei Maphite; mentre le locuzioni **'Omi Gogo'** o **'Show-guy'** individuano un affiliato.
Grazie alle intercettazioni si è ricostruita una gerarchia sovranazionale con la funzione di collegamento tra i vari forum locali, strutturata come segue:

DON INTERNAZIONALE
VICE DON INTERNAZIONALE → Ruolo di coordinamento tra i vertici in Nigeria e l'associazione presente ed operante sul territorio italiano

DON NAZIONALE
CASSIERE NAZIONALE
FIRE TWO (ANNUNCIATORE NAZIONALE) → Capo dell'associazione del Maphite presente in Italia

Allo stesso modo, anche i singoli forum presentano una struttura gerarchica ben definita con ruoli specifici a cui corrispondono diversi gradi di potere.
Le diverse figure che operano all'interno del forum sono riportate nello schema sottostante:

FORUM
↓
DON (anche D.I.C. = Don in carica)

VICE DON

PROFESSORI

CHAIRMAN / C.D. = Coordinatore

DOUBLE C.D. = Vice Coordinatore

MAIN CHIEF = Capo Zona

ADDETTO ALLA DIFESA

CASSIERE

FIRE = Fuoco → incaricato di tenere i contatti con gli altri associat comunicando i luoghi e le date degli incontri nonch le notizie più importanti per la vita e la sussistenz del gruppo

CHECKER = Controllore → membro addetto al controllo, ovvero alla verifica de buon funzionamento di un forum

SOLDATI

SEMPLICI AFFILIATI

CAPI DI IMPUTAZIONE

CONCORSO IN DETENZIONE ABUSIVA DI ARMI
art. 110, 10, 12 e 14 lg. 497/74 e 697 c.p.

L'interesse protetto dalla normativa è l'ordine pubblico, posto in pericolo da chiunque abbia una relazione durevole con un'arma. La condotta richiesta è appunto un rapporto stabile tra il soggetto e l'arma, ovvero l'esercizio di un potere di fatto su di essa, mediato o immediato. L'obbligo di denuncia non viene meno per il fatto che l'arma sia momentaneamente inidonea all'uso. Si tratta di un reato a natura permanente, nel senso che la situazione antigiuridica permane dall'inizio della detenzione e per tutto il tempo in cui il detentore omette di farne denuncia all'autorità. Dalle dichiarazioni di alcuni coimputati è emerso che nel linguaggio dei Black Axe i termini "four" e "seven" erano utilizzati per indicare rispettivamente le armi da fuoco, in particolare la pistola, e l'ascia. Dal contesto generale, si può evincere che entrambe le associazioni dei Black Axe e degli Eye avevano la disponibilità di armi di vario genere che utilizzavano nelle azioni di violenza o minaccia messe in atto dai membri dei due gruppi o che semplicemente avevano a disposizione.

CONCORSO IN TENTATO OMICIDIO
art. 56, 110, 575 c.p.

Nel reato di omicidio è configurabile il tentativo, sia nella forma compiuta che incompiuta. Risponde di tentato omicidio colui che pone in essere una o più azioni che risultano teleologicamente orientate a cagionare la morte e concretamente idonee a produrre tale evento.

CONCORSO IN LESIONE PERSONALE DOLOSA AGGRAVATA art. 110, 582, 585 n. 2 c.p.

Il reato può attuarsi con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo e tutela l'incolumità individuale. In relazione alla durata e alla gravità della malattia derivante dalle lesioni, il legislatore distingue 4 tipologie:

1. Lesione personale lievissima, caratterizzata da una malattia nel corpo e nella mente guaribile entro 20 giorni
2. Lesione personale lieve, guaribile in un tempo che varia da 21 a 40 giorni
3. Lesione personale grave, ove ricorra una delle aggravanti ex art. 583.1 c.p.
4. Lesione personale gravissima, ove ricorra una delle aggravanti ex art. 583.2 c.p.

Per la sussistenza del dolo non è necessario che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l'intenzione di infliggere una violenza fisica. Tutte le ipotesi di lesione dolosa sono aggravate se il fatto è commesso con armi, sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite (art. 585 c.p.)

CONCORSO IN RAPINA AGGRAVATA
art.110, 628 comma 3 n. 1 c.p.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è duplice: da un lato, l'interesse patrimoniale e, dall'altro, la libertà personale della vittima. Si tratta, infatti, di un reato a struttura complessa che unifica in sé il furto e la violenza privata.
La violenza, che rappresenta una forma di coazione del volere della vittima e ricomprende tutto ciò che è idoneo a costringere, può consistere: nell'esercizio di una forza fisica volta a produrre un danno e ad incidere sulla capacità di autodeterminazione, in un comportamento diverso ma ugualmente idoneo a determinare uno stato di incapacità di volere e di agire. La minaccia, invece, consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro per la vittima o per terze persone ad essa legate da particolari rapporti. Violenza e minaccia devono essere effettive e reali, oltre che idonee a determinare un annullamento totale della volontà e l'impossibilità di resistervi. La rapina è aggravata se la violenza o la minaccia sono commesse con armi o da persona travisata o da più persone riunite.

CONCORSO IN TRUFFA AGGRAVATA
art. 110, 640, 61 n. 7 c.p.

L'articolo in oggetto è posto a tutela del patrimonio e della libera formazione del consenso. Più nello specifico, la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera patrimoniale del singolo, bensì anche dell'interesse pubblicistico a che non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti. Tuttavia, non bastando la mera violazione di un tale dovere, per la consumazione del reato è richiesta anche una effettiva lesione del patrimonio altrui, conseguendo un ingiusto profitto. Data la precisa formulazione letterale, trattasi inoltre di reato a forma vincolata.
Viene infatti punito chi, ricorrendo ad artifizi o raggiri, induce taluno in errore, determinando uno spostamento patrimoniale in favore del colpevole. Per artifizio va intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo. Per raggiro deve invece intendersi ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero. Gli artifizi o i raggiri devono essere idonei ad indurre in errore la vittima. L'atto di disposizione patrimoniale è un elemento costitutivo del reato. Per danno si intende una effettiva perdita patrimoniale, mentre per profitto si intende anche un vantaggio di natura non patrimoniale.

TENTATA ESTORSIONE art. 56, 629 c.p.

Gli elementi del reato di estorsione sono: in primo luogo, l'intento e la precisa volontà di indurre la vittima a consegnare del denaro, non dovuto, nonché, la messa in atto di pesanti pressioni e minacce. Il bene giuridico tutelato è di natura plurioffensivo, avendo ad oggetto sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione. La minaccia deve essere concretamente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, non essendo, per contro, necessario, che si determini una sua effettiva intimidazione. Per minaccia va intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante (se prospettato come proveniente da soggetti terzi non aventi rapporti con il colpevole o per via di eventi naturali sarà configurabile la truffa). Essa può essere attuata esplicitamente ed anche implicitamente, purché in maniera idonea a coartare la volontà del soggetto passivo.
La violenza deve invece essere tale da non coartare completamente la volontà della vittima, configurandosi altrimenti il più grave delitto di rapina (art. 628).

DETENZIONE A FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI art. 73 DPR 309/1990

La norma punisce chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale attività, nel caso di specie, risulta svolta in modo abituale sia riguardo al rifornimento dello stupefacente, che allo smercio di esso. Le varie consegne fanno per lo più riferimento a piccoli quantitativi, ma la reiterazione e la continuità degli episodi non consentono di ravvisare la circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art.73 Dpr 309/90.

FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE art. 3, n. 8, L. n. 75/58

Il favoreggiamento può identificarsi con una qualsiasi attività posta in essere per agevolare l'esercizio della prostituzione. Lo sfruttamento consiste nel fatto di chi approfitti dei guadagni, in denaro o in altra utilità, purché economica, realizzati attraverso l'attività di prostituzione altrui. Ciò che caratterizza lo sfruttamento è dato dalla possibilità che il colpevole possa partecipare ai proventi economici derivanti dalla prostituzione medesima. In altre parole, lo sfruttamento deve consistere nella partecipazione finanziaria all'esercizio della prostituzione, in modo da far conseguire, in capo al colpevole, utilità economicamente valutabili. Non è richiesto che lo sfruttatore ponga in essere una condotta vessatoria diretta ad obbligare la prostituta a fornirgli parte di tali proventi, in quanto il delitto in esame può configurarsi anche nel caso in cui colei che si prostituisce ceda spontaneamente tali guadagni. Nell'affermare che lo sfruttamento si deve caratterizzare per l'arricchimento ingiustificato in capo al soggetto agente, ovvero "senza corrispettivo di una lecita ed adeguata controprestazione" si presuppone, in definitiva, che non debba sussistere alcuna valida giustificazione, di ordine morale, diretta a sorreggere il depauperamento della prostituta, vittima di un'offesa che non solo è diretta a ledere la disponibilità economica della stessa, ma che, al contempo, si presta ad offendere altri beni giuridici degni di tutela.

INDAGINI 2006

La prima **inchiesta** chiusa dalla magistratura torinese risale al **2006** e riguarda in particolare gli Eiye.
Per gli inquirenti, 32 soggetti di origine nigeriana, residenti in città, avevano messo in atto un'organizzazione di stampo mafioso.
I reati contestati vanno dall'**associazione mafiosa** (416 bis) all'aggressione e il tentato omicidio, dal furto di armi da fuoco alla rapina a mano armata, dall'incendio doloso allo spaccio di stupefacenti fino all'omicidio.
Dalle carte giudiziarie risultano i metodi violenti che contraddistinguono questo tipo di organizzazioni. In una testimonianza, un soggetto ammette di essere stato sottoposto a un rito di affiliazione in Nigeria, con tanto di violenza subita e giuramento da recitare.
Affiliazione che contempla **la morte come unica possibilità per uscire** dal gruppo.
Numerose sono le dichiarazioni raccolte dagli inquirenti che confermano il carattere violento dell'organizzazione.
Scontri tra fazioni opposte, ma anche vessazioni brutali subite da vittime dell'organizzazione.

Molte delle persone ascoltate, vittime di violenza, hanno dichiarato di essere a conoscenza dell'affiliazione a gruppi criminali dei propri aggressori.
Dalle indagini emerge che gli Eiye avevano come competitori un gruppo denominato "Black axe", contro i quali ci sono stati scontri violenti, dai quali quest'ultimi risultano avere avuto la peggio.
Un detenuto nigeriano, recluso nel carcere di Napoli, racconta di aver assistito, nel 2001, a uno scontro fuori da un locale del quartiere Stradella, tra componenti delle due organizzazioni. Almeno dieci persone per parte coinvolte nella rissa, con armi presenti e diversi feriti.

Generalmente, si legge nelle carte della magistratura, è emerso un trasversale atteggiamento di **omertà, tra** gli immigrati **nigeriani**. Il timore di ritorsioni personali e verso le famiglie di origine in Africa, porta le vittime a non denunciare e subire.

Nelle pagine dell'inchiesta emerge il riferimento alla struttura dell'organizzazione e i suoi ruoli gerarchici, alle affiliazioni dei soggetti, al possesso e uso delle armi, alla possibilità di organizzare delle riunioni del gruppo, a episodi di violenza e altre condotte criminali (come ad esempio la richiesta di estorsione), seppur spesso evocate con termini impliciti.

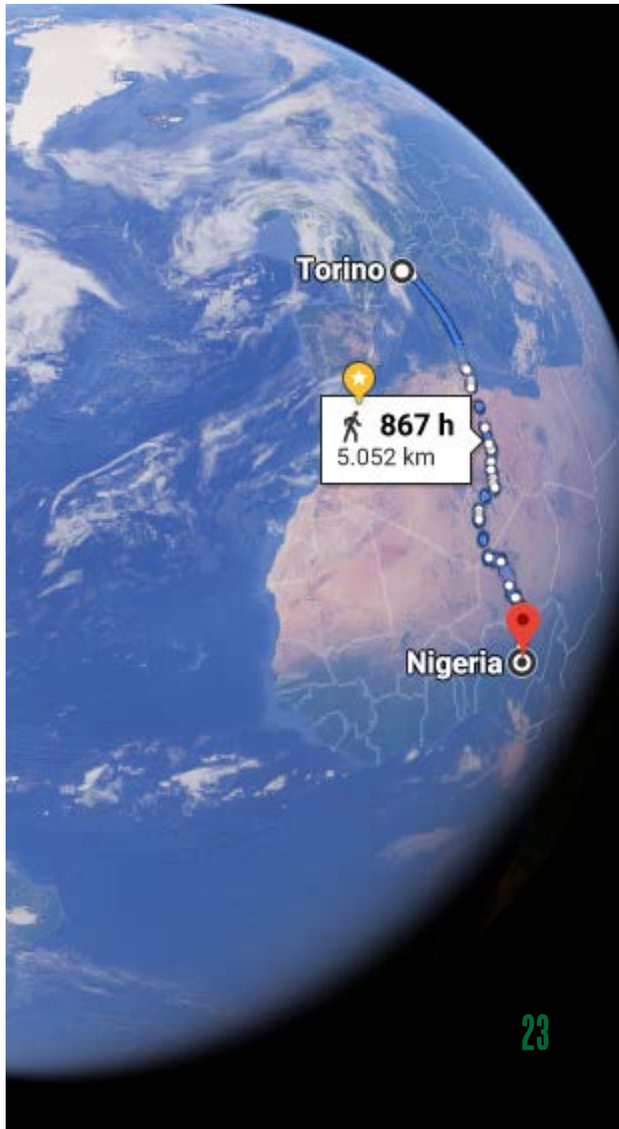

INDAGINI 2012

Le indagini, nate a seguito di una denuncia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre a quello dell'immigrazione clandestina hanno fatto luce su uno spaccato della realtà piemontese nella quale si sono insediate due organizzazioni criminali di stampo mafioso e straniero: i **"Maphite"** e gli **"Eiye"**.

I MAPHITE

Oltre agli addebiti per il reato di cui all'art. **416 bis** c.p., ve ne sono altri, tra cui si evidenziano soprattutto **reati contro la persona**, l'uso in debito di carte di credito, **sfruttamento della prostituzione**, detenzione e **traffico di sostanze stupefacenti**.
Diversi sono gli scenari che emergono dagli atti: un episodio in particolare appare emblematico della violenza impiegata, per **sottomettere e controllare il territorio** in cui opera l'organizzazione. Si tratta della spedizione punitiva di cui è stato vittima un sodale del gruppo colpevole di aver arruolato nuovi affiliati senza permesso e non rispettando le regole interne al clan. Circostanza che ha scatenato la vendetta della vittima, che a sua volta, tramite i propri uomini, si è resa responsabile del pestaggio del suo aggressore, determinandone il ricovero al pronto soccorso. L'episodio è altresì utile per rimarcare le dinamiche interne al gruppo criminale: il primo soggetto ad essere aggredito era, all'epoca dei fatti, il Don contestato dalla fazione capeggiata dall'aggressore. Circostanza che rafforza la tesi per cui le azioni fossero svolte per agevolare l'associazione mafiosa e renderla pericolosa e potente anche agli occhi della comunità nigeriana, attraverso l'esplicitazione della forza e rafforzando la **capacità intimidatoria**.

Dalle carte si evince anche che le punizioni corporali sono abituali nell'organizzazione: una prostituta sfruttata dai Maphite è stata picchiata perché si era "comportata male".
Altro ambito illecito sgominato dall'inchiesta è quello delle carte di credito clonate.
Le carte venivano impiegate per finanziare gli spostamenti, comprare telefoni cellulari o pc.
Questo è un sottocapitolo all'indagine, potrebbe essere un box

GLI EYE

I reati commessi dagli indagati appartenenti al gruppo degli Eye sono sostanzialmente gli stessi del gruppo dei **Maphite**. Nello specifico, un primo gruppo di reati comprende le **spedizioni punitive** commesse ai danni di altri componenti del gruppo, mediante aggressioni e crimini contro la persona e, in un caso, mediante la commissione di una rapina.
Le spedizioni punitive rappresentano una delle modalità adottate dal sodalizio per affermare il proprio **controllo sul territorio**, soprattutto all'interno della stessa comunità nigeriana.
Un'altra categoria di reati commessi dagli Eye sono quelli di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Questa attività criminale non è occasionale o svolta in maniera autonoma e indipendente dagli indagati, ma, al contrario, si presenta stabile e continuativa, ben strutturata e organizzata, con ruoli e compiti specifici nonché vere e proprie aree del territorio opportunamente suddivise e controllate dai vari soggetti.
Infine, altro campo di intervento illecito è relativo ai **reati in materia di immigrazione clandestina** e **induzione alla prostituzione** che si sostanziano nel tenere i contatti con le ragazze da portare in Italia, o con terzi che fanno da tramite, organizzando il viaggio e l'ottenimento di visti e permessi.

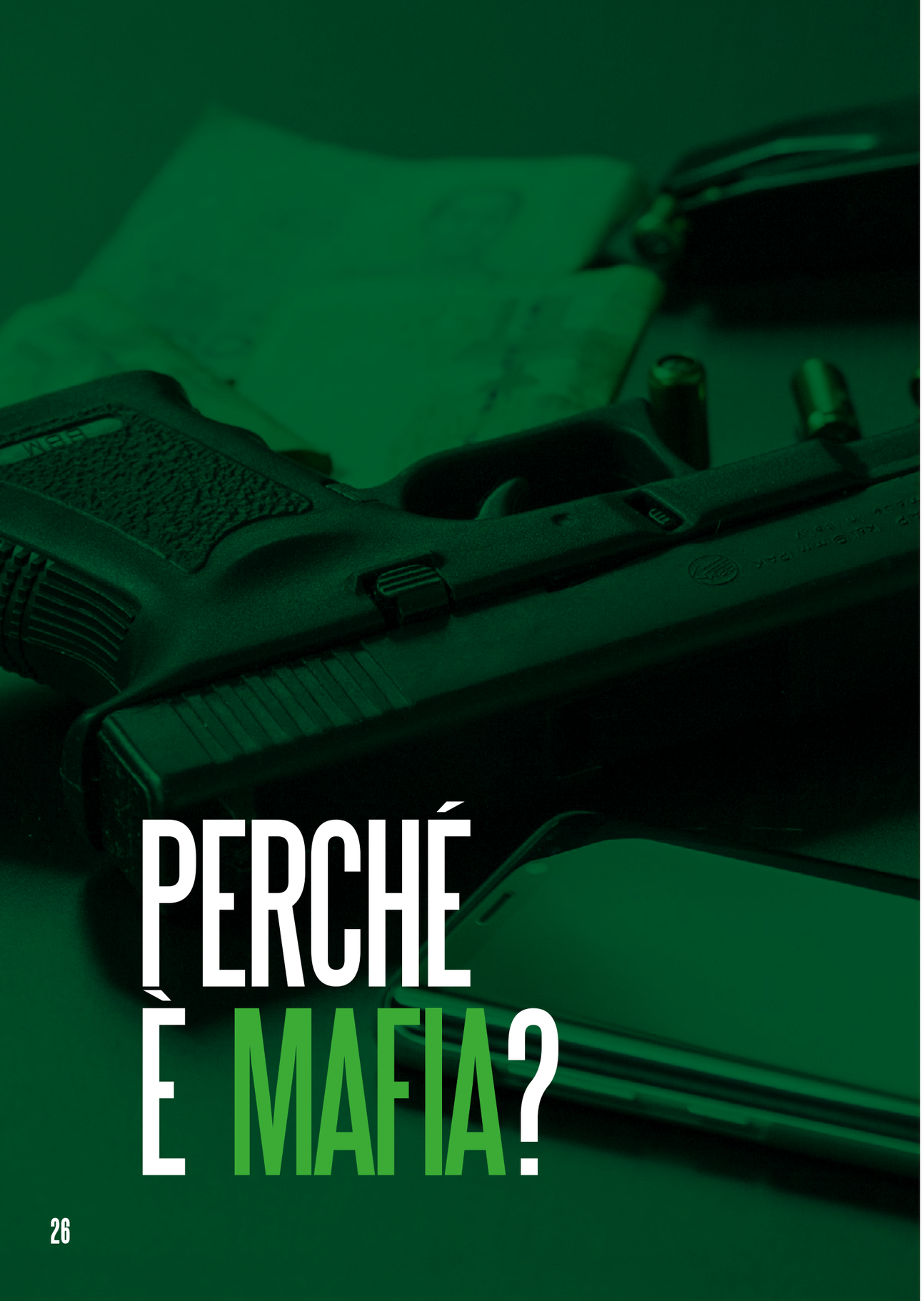

PERCHÉ È MAFIA?

416BIS – REATO ASSOCIATIVO, VIOLENZA E OMERTÀ

Al fine di comprendere per quali motivi è stato ritenuto che le associazioni in parola siano "di tipo mafioso" occorre brevemente soffermarsi sulla nozione di "associazione mafiosa" nel diritto italiano.

L'associazione mafiosa è punita dall'***art. 416-bis c.p.***, che dispone che *"l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali"*.

Si sottolinea che **non incorrono nel reato in parola solo le associazioni mafiose tradizionalmente intese**, ossia mafia siciliana, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita, **ma tutte le associazioni** che presentino queste caratteristiche. In altri termini, se l'associazione per delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) si caratterizza per essere una struttura volta a commettere un numero indeterminato di reati, l'associazione mafiosa, comunque denominata, si distingue perché gli associati si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo, tale da indurre nella popolazione una condizione di assoggettamento ed omertà. E' bene precisare che gli scopi dell'associazione mafiosa possono anche essere in sé leciti, come l'acquisizione di attività economiche, appalti o concessioni, ma ciò che rende la condotta illecita è che essi sono raggiunti attraverso l'intimidazione che l'associazione riesce a operare sulle persone. In altri termini, l'associazione mafiosa riesce a incutere nella popolazione un timore tale da sottometterla alla sua volontà e così raggiungere i suoi scopi. Nelle organizzazioni nigeriane, la violenza che le caratterizza è in grado di assoggettare la popolazione di connazionali, che le conosce in quanto memori della violenza che già in Madre Patria esse esercitavano: *"Sono scappato dall'Edo State circa due anni fa perché, anche lì, avevo gli stessi problemi che oggi sto avendo in Italia a causa delle massonerie nigeriane. In Patria ho perso due miei fratelli che sono stati assassinati nei conflitti a fuoco con la Polizia nigeriana perché facevano parte di militanti di organizzazioni segrete e fuorilegge: i miei fratelli facevano parte della massoneria con il nome di Black axe. Si tratta di associazioni segrete dette Cult che sono la degenerazione dell'analogo fenomeno universitario sviluppatosi negli atenei nigeriani secondo un modello tipicamente anglosassone"*.

> "So dell'esistenza di questa organizzazione molto violenta che si prefigge lo scopo di sottomettere i nigeriani con atti di intimidazione."

Un'altra persona riferisce: *"Io non faccio parte di alcun gruppo. Tuttavia – come molti altri onesti immigrati nigeriani – so dell'esistenza di questa organizzazione molto violenta che si prefigge lo scopo di sottomettere i nigeriani ai loro voleri con atti di intimidazione, prepotenza e violenza gratuita. Pretendono danaro ed ogni altra utilità compresa l'omertà e la compiacenza per i loro affari".*
Ne risulta quindi uno stato di **soggezione della popolazione nigeriana**, sia perché l'appartenenza alle associazioni su suolo italiano richiama la violenza perpetrata in Nigeria, sia per gli episodi criminosi effettivamente compiuti in Italia.
Il Giudice per le Indagini Preliminari, con valutazione confermata sia in dibattimento sia in Cassazione, ha dunque ritenuto che *"Si tratta […] di un gruppo rigidamente organizzato gerarchicamente, i cui aderenti si avvalgono, nei confronti dei cittadini nigeriani dimoranti, legalmente o meno, sul territorio dello Stato, della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo (vincolo addirittura esteriormente manifestato con l'ostentazione di un abbigliamento dagli stessi cittadini nigeriani riconoscibile), e della condizione di generalizzato timore (e dunque di assoggettamento, nel senso di adesione ai voleri, alle imposizioni, alle richieste del gruppo), e di conseguente omertà (nel senso di mancata denuncia dei fatti delittuosi, dei soprusi, delle intimidazioni di cui gli immigrati nigeriani sono vittime) che da esso deriva"*

> **"Si tratta di associazioni segrete dette CULT"**

ANALOGIE CON LE MAFIE ITALIANE

La mafia nigeriana presenta **molte analogie con le mafie autoctone**.
Sottolineiamo in particolare: la capacità di **assoggettamento** che crea un clima di grande **paura** e **omertà**, la struttura organizzativa con ruoli e gradi, la suddivisioni di compiti all'interno dei cult, le regole precise e rigide, i riti di affiliazione, la violenza impiegata, l'uso di armi, con una predilezione per asce e coltelli.

Sulla violenza riportiamo un episodio denunciato da un nigeriano, avvicinato più volte da suoi connazionali, per invitarlo ad unirsi al gruppo degli Eye. Al rifiuto del ragazzo, la richiesta si è fatta maggiormente insistente ed è culminata, dapprima con una ferita alla fronte provocata da una bottiglia di vetro rotta ed è terminata, in un secondo tempo, con una spedizione di quattro uomini a casa della vittima. Gli stessi, armati di asce, coltelli e di una bottiglia di vetro vuota, all'ennesima opposizione del nigeriano ad unirsi al gruppo, l'hanno bloccato ed obbligato a coricarsi sul pavimento. Hanno poi riscaldato un ferro da stiro e l'hanno utilizzato per bruciare il giovane provocandogli un'ustione dolorosissima.
I quattro uomini per farlo tacere e non attirare l'attenzione, hanno minacciato di procedere con lo stesso trattamento sul volto e si sono fermati solo a seguito delle suppliche di un amico della persona offesa, presente all'episodio e che ha consegnato loro 100 euro per convincerli.
Prima di lasciare l'abitazione gli affiliati agli Eye hanno intimato ai giovani di reperire entro alcune ore migliaia di euro, diversamente li **avrebbero uccisi**. L'accaduto ha spinto la persona offesa a rivolgersi alle autorità. Da quanto illustrato si evince la **spietatezza degli adepti** all'organizzazione criminale e il fatto che le prime e principali vittime di tale efferata violenza sono proprio persone appartenenti alla comunità nigeriana.

CONCLUSIONI

Abbiamo deciso di affrontare il tema della diffusione della mafia nigeriana a Torino consapevoli fosse un tema scivoloso, spesso strumentalizzato e banalizzato.
Leggendo le carte e scrivendo questo dossier, vogliamo ribadire, ancora una volta, che non è possibile fare nessun collegamento tra il fenomeno migratorio e quello criminale. Sarebbe sbagliato e oltremodo scorretto.
E sono i numeri a dirlo. I soggetti nigeriani colpiti nelle inchieste sono **meno di un centinaio**, una parte residuale del totale degli abitanti di questa nazionalità residenti a Torino.
La maggior parte degli immigrati nigeriani che hanno scelto il capoluogo piemontese, per vivere e lavorare, non è coinvolta in questi traffici. Spesso, invece, vengono inghiottiti da una **spirale di violenza e minaccia**, diventandone succubi e, persino, schiavi. Nelle indagini prese in analisi, sono perlopiù i connazionali a essere vessati da queste organizzazioni criminali.

Le intimidazioni messe in atto verso gli italiani si contano sulle dita di una mano.
Il profilo delle vittime assume un ruolo centrale nell'analisi di questo fenomeno criminale. Anche dal punto di vista giuridico l'articolo 416/bis trova riscontro proprio perché la forza del vincolo associativo, capace di generare assoggettamento e omertà, produce i suoi effetti all'interno della comunità nigeriana. Quindi, il territorio in cui si sostanzia non è quello **"geografico"**, bensì **"etnico"**.
Ci sono poi altri elementi, emersi in modo chiaro nelle pagine di questo dossier, che avvicinano la mafia nigeriana a quelle nostrane.
Sono caratteri distintivi di natura organizzativa e "culturale" che rappresentano la spina dorsale delle associazioni criminali di stampo mafioso.
Come per le mafie italiane, che abbiamo imparato a conoscere, quella nata in Nigeria e capace di trovare spazio nel nostro territorio presenta alcune caratteristiche fondanti:

- I riti di affiliazione
- L'obbligo alla fedeltà all'associazione che si può lasciare solo pagando con la morte
- Una rigida gerarchia e una struttura verticistica, che mantiene collegamenti con la "Casa madre" in nigeria.
- Il carattere armato e violento
- Tutti questi elementi portano i "cult" a essere conosciuti all'interno della comunità e, soprattutto, temuti.

Altro elemento di riflessione che vogliamo proporvi è quello relativo alla **pericolosità sociale** di queste organizzazioni, che non si sviluppa solo con l'estrema violenza della loro azione.
Le mafie nigeriane si sviluppano sfruttando l'estrema frammentazione della comunità, che tende ad alimentare il senso di insicurezza e di isolamento di coloro i quali si trovano a dover subire la violenza dei gruppi criminali o anche solo a doverne tollerare la presenza , pur non avendo un coinvolgimento diretto. Il grado di omertà che emerge dalle inchieste condotte e analizzate è altissimo. Tale dato, unito, appunto, all'estrema frammentazione delle comunità, all'isolamento linguistico e alle marcate diversità culturali, costituisce un ostacolo all'integrazione ed è funzionale, nella logica criminale, a preservare il controllo del territorio attraverso l'intimidazione e l'assoggettamento della comunità, preservando il gruppo mafioso da interferenze esterne, minimizzando le occasioni di denuncia e condizionandone lo sviluppo.

Il **carattere mafioso** di questi gruppi criminali risiede dunque nella loro **pervasività** all'interno della **comunità nigeriana**, che ne compromette le capacità di crescita ed integrazione attraverso l'intimidazione, l'isolamento ed il ferreo controllo delle attività economiche e del territorio.

adv.welaika.com

LIBERA
ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

LIBERA PIEMONTE
Corso Trapani 91/B - 10141 Torino
Tel. 0113841081 - Fax. 0113841031
www.liberapiemonte.it